

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Gaetano Chiusolo

Dr. Giuseppe Castaldo

Dr. Carmelo La Paglia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pietro Emilio



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 205 DEL 07 NOVEMBRE 2013

<b>PARERE FAVOREVOLE</b> In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)	<b>PARERE FAVOREVOLE</b> In ordine alla regolarità contabile (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)	<b>PARERE FAVOREVOLE</b> In ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti (Art. 97 del T.U. 18/08/2000, n.267)
<b>IL RESPONSABILE</b> 	<b>IL RESPONSABILE</b> 	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> 

**OGGETTO: RATEIZZAZIONE PAGAMENTO DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI COMUNALI**

Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. \_\_\_\_\_, l'imputazione di spesa di € \_\_\_\_\_ all'intervento \_\_\_\_\_, del Bilancio \_\_\_\_\_, per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Servizio Ragioneria**

Li, \_\_\_\_\_

N. 6338 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **20.11.2013** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **20.11.2013**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **20.11.2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **20.11.2013** al **05.12.2013**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **20.11.2013**

Il Segretario Generale

Il sottoscritto messo comunale dichiara che per la pubblicazione quindicinale di cui sopra si è compiuto il primo periodo di giorni dieci consecutivi dal **20.11.2013** al **30.11.2013**.

Reggio Calabria, li, **02.12.2013**

Il Messo Comunale

La presente deliberazione, essendo decorso il primo periodo di pubblicazione dal **20.11.2013** al **30.11.2013**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 3° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li **02.12.2013**

Il Segretario Generale

L'anno **duemilatredici** il giorno **sette** del mese di **novembre**, alle ore **14.00**, presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 2012, registrato in data 11 ottobre 2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2012, successivamente modificata con D.P.R. del 09.04.2013 e D.P.R. del 30.9.2013, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 15.04.2013 e il 09.10.2013, nelle persone di:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto	Presidente	SI	
2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto	Commissario	SI	
3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario P.A.	Commissario	SI	

Partecipa il Dott. **Pietro Emilio**, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 282 del 07.11.2013 del Dirigente del Settore Tributi, Entrate Patrimoniali e Gestione Risorse Esterne, avente ad oggetto: "rateizzazione pagamento debiti tributari e patrimoniali comunali" che di seguito viene riportata:

**PREMESSO** che questa Amministrazione ha intenzione di valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o patrimoniali, in una fase di così grave e pesante crisi economica nazionale con inevitabili riflessi nel proprio territorio comunale;

**CONSIDERATO** che in materia di tributi comunali è facoltà dell'Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali, dilazioni di pagamento alle persone fisiche e/o giuridiche che si trovino temporaneamente in una situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere - intendendosi per tale, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito -, che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito specificati:

- precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
- qualunque condizione economica sfavorevole documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;

**STABILITO** che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente e a quello in corso, alla presentazione della domanda di rateizzazione del debito;

**VALUTATO**, pertanto, che si rende necessario, nei suddetti casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di dette gravi difficoltà economiche, permettere, con apposito atto, la rateizzazione del debito non inferiore a € 100,00, per un massimo di n. 60 rate mensili di pari importo e, con maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito;

**RITENUTO** necessario con la presente predisporre specifico atto di indirizzo al Dirigente Responsabile, dando mandato allo stesso di individuare forme di rateizzazione dei pagamenti dovuti sulla base degli atti emessi da incaricati del Comune, idonee a soddisfare le esigenze sopra illustrate, ovviamente senza alcuna diminuzione delle garanzie per i crediti maturati a favore dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'articolo 52 del D.Lgs.n. 446/1997, che riconosce a comuni e province la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie;

**VISTI:**

- l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;
- l'art. 26 del D.Lgs n. 46/1999, modificati con i commi 2 bis e 2 ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007, convertito in Legge n. 31 del 28.02.2008;
- il D.L. n. 225/2010, convertito con modificazione dalla Legge n. 10 del 26.02.2011;
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
- il D.L. n. 16 del 2.03.2012, coordinato con la legge di conversione n. 44 del 26.04.2012;

**VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. e ii.;

**VISTI** i seguenti pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

**DELIBERA**

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata.
2. Nei confronti di coloro che si trovano in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà di adempiere ai doveri di contribuenti, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, può essere autorizzata dal Dirigente dei Servizio Tributi una eventuale rateizzazione del debito - scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizioni in ruoli ordinario, etc., se superiore ad € 100,00, per un massimo di n. 60 rate mensili di pari importo non inferiore a € 50,00, con maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito e specificatamente:  
fino a € 100,00 non si autorizza rateizzazione;  
da € 100,01 a € 500,00 fino a n. 6 rate mensili;  
da € 500,01 a € 3.000,00 fino a n. 12 rate mensili;  
da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino a n. 36 rate mensili;  
oltre € 10.000,0 è possibile concedere la rateizzazione fino a 60 rate mensili, subordinando la concessione alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.  
Per quanto concerne la riscossione coattiva, si rimanda a quanto verrà stabilito dalla Società appositamente incaricata.
3. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare esclusivamente la sorte capitale quale debito originario, anche se l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, comprende anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento.
4. La presentazione della richiesta di rateizzazione – formulate su modulo appositamente predisposto - dovrà essere depositata presso la Re.G.E.S. S.p.A., sita in Via Sbarre Inferiori n° 304/A - 89129 Reggio Calabria, entro il termine previsto per la scadenza del pagamento del debito, in qualunque forma richiesto, e dovrà contenere:
  - l'espressa richiesta con cui si autocertifica la motivata di rateizzazione;
  - gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale -avvisi, ruoli etc. -;
  - copia documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Di disporre che le istanze di rateizzazione per importi complessivi superiori ad € 5.000,00, debbano essere tutte adeguatamente motivate e corredate di documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione. A titolo meramente esemplificativo la documentazione da esibire, oltre a quella eventualmente richiesta l'Ente, può essere:
  - per le persone giuridiche la produzione dei bilanci;
  - per le persone fisiche la presentazione del modello I.S.E.E..
6. Il Dirigente Responsabile del Settore Ufficio Tributi entro 30 (trenta) giorni consecutivi lavorativi dalla data di presentazione dell' istanza o della documentazione aggiuntiva adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione, ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il citato Dirigente, nel corso dell'istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della richiesta ricevuta, potrà avvalersi del **Comando di Polizia Municipale** e/o degli operatori del Servizio Sociale territoriale di competenza, oppure potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. In tali casi il suddetto termine stabilito viene sospeso, e rideterminato per l'intera sua durata.  
La mancata esibizione della documentazione richiesta comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

7. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione deve contenere: il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora e dovrà essere ritirato dall'interessato o suo delegato, presso la Re.G.E.S. S.p.A., sita in Via Sbarre Inferiori n° 304/A - 89129 Reggio Calabria oppure, su richiesta di parte, con spese a carico, potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R.  
La scadenza della prima rata deve essere fissata l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento dell'istanza, mentre le rate successive alla prima scadranno l'ultimo giorno del mese di riferimento.
8. Copia del provvedimento che accorda la rateizzazione del debito deve essere inviato alla Società che cura la riscossione dei tributi;
9. Il contribuente nel provvedimento che accorda l'eventuale rateizzazione del debito, deve essere informato che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive:
  - opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo;
  - l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - il carico dell'importo residuo non potrà essere più rateizzato;
  - il debito residuo può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
10. Per una sola volta, nel caso di decadenza del beneficio della rateizzazione, potrà eventualmente essere accordata una nuova rateizzazione per l'importo del debito residuo, aumentandone l'importo della rata e mantenendo fissa la scadenza originaria. La nuova richiesta di concessione della proroga deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca o di decadenza della prima concessione.
11. Di dare atto che in caso di decadenza dalla rateizzazione per le somme superiori a € 5.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal contribuente.
12. Di stabilire che alla scadenza della rateizzazione il contribuente consegnerà all'ufficio tributi copia dei bollettini di pagamento quietanzati al fine poter permettere l'aggiornamento della banca dati e le conseguenti incombenze di competenza.
13. Di dare atto che i mancati versamenti degli importi contenuti nei bollettini di pagamento, o anche per il solo fatto che non risultano eseguiti e non vengono esibiti dal contribuente entro il termine finale della rateizzazione, saranno iscritti nel ruolo coattivo per la differenza non versata.
14. Di dare massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente del presente provvedimento;